



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## REGOLAMENTO 25 settembre 2023 n.9

### Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto l'articolo 11, comma 8, l'articolo 12, comma 7 e l'articolo 35, comma 3 della Legge 29 novembre 2022 n.157;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.16 adottata nella seduta del 4 settembre 2023;*

*Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

### **REGOLAMENTO PER LA PROSECUZIONE O PER L'ATTIVAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 11, 12 E 35 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 2022 N.157 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

#### **Art. 1**

*(Oggetto)*

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 8, dell'articolo 12, comma 7 e dell'articolo 35, comma 3, della Legge 29 novembre 2022 n.157 e successive modifiche e detta disposizioni in merito allo svolgimento di attività lavorativa da parte del personale dipendente del Settore Pubblico Allargato, nei seguenti casi:

- a) ritardo dell'accesso alla pensione di vecchiaia, di cui all'articolo 11 della Legge n.157/2022;
- b) trattamento parziale anticipato di vecchiaia – part-time pensionistico, di cui all'articolo 12 della Legge n.157/2022 così come modificato dall'articolo 2 del Decreto Delegato n.30/2023;
- c) cumulo tra reddito da lavoro e da pensione, di cui all'articolo 35 della Legge n.157/2022 così come modificato dall'articolo 5 del Decreto Delegato n.30/2023, per i lavoratori che siano acceduti al trattamento di pensione “Ordinaria di Anzianità” prima del 1° gennaio 2023 e per i titolari di pensione “Ordinaria di Vecchiaia”. Restano esclusi coloro che accedano al trattamento di pensione “Ordinaria di Anzianità” successivamente all'entrata in vigore della Legge n.157/2022.

2. Il presente regolamento definisce i criteri, i requisiti e le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 1.

**Art. 2**

*(Posizioni lavorative in relazione alle quali può essere ritardato l'accesso alla pensione di vecchiaia)*

1. Possono presentare domanda per la prosecuzione di attività lavorativa, anche dopo il raggiungimento dei requisiti anagrafici per l'accesso al trattamento pensionistico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a):

a) coloro che ricoprono un incarico presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale (di seguito brevemente "ISS") con inquadramento in uno dei seguenti profili di ruolo (PDR):

- 1) DIRMED
- 2) INF
- 3) OSS
- 4) OSTET
- 5) FARM
- 6) VET
- 7) BIOL
- 8) CHIM
- 9) TECLAB
- 10) TECRADMED
- 11) AUTSOC.

L'elenco dei PDR di cui alla lettera a) può essere aggiornato ovvero modificato annualmente con regolamento del Congresso di Stato, adottato su proposta della Direzione Generale della Funzione Pubblica e del Comitato Esecutivo dell'ISS, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali riconosciute;

b) i dipendenti del Settore Pubblico Allargato – esclusi i dipendenti ISS di cui alla lettera a) - titolari di incarico ed assegnazione dirigenziale presso una Unità Organizzativa (UO) della Pubblica Amministrazione ovvero presso Azienda Autonoma di Stato od Ente Pubblico che, al momento del raggiungimento dell'età prevista per il collocamento a riposo obbligatorio, siano interessati da attività, coinvolgenti l'articolazione organizzativa diretta, connotate da straordinarietà ed eccezionalità tali da richiedere - ai fini del buon andamento, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa nonché per garantire la parità di trattamento fra gli utenti - la continuità nella gestione dirigenziale dell'UO ovvero dell'Azienda Autonoma o dell'Ente. Nel caso sussistano le condizioni di cui alla presente lettera b) - il cui accertamento compete al Congresso di Stato - il dirigente è autorizzato a proseguire la propria attività lavorativa e ritardare l'accesso alla pensione "Ordinaria di Vecchiaia" sino al compimento dei 67 anni di età.

**Art. 3**

*(Posizioni lavorative in relazione alle quali può essere richiesto il trattamento parziale anticipato di vecchiaia – part-time pensionistico)*

1. Possono presentare domanda per l'accesso parziale ed anticipato al trattamento pensionistico ordinario di vecchiaia - part-time pensionistico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):

- a) i dipendenti del Settore Pubblico Allargato in servizio su PDR soprannumerari;
- b) i dipendenti del Settore Pubblico Allargato, in servizio su qualsiasi PDR, la cui prestazione lavorativa possa essere trasformata da tempo pieno a tempo parziale, senza determinare criticità nella gestione dell'articolazione organizzativa, anche tramite riorganizzazione dell'ufficio, settore, sezione o servizio. Tale ipotesi è consentita anche nel caso in cui si renda

necessario sostituire il dipendente interessato per le sole ore lavorative settimanali oggetto di riduzione in ragione dell'accesso, da parte dello stesso, al regime a part - time.

#### **Art. 4**

*(Posizioni lavorative in relazione alle quali può essere cumulato il reddito da lavoro con il reddito da pensione)*

1. Possono presentare domanda per l'attivazione di rapporto di lavoro, qualora già titolari di trattamento pensionistico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), coloro che hanno ricoperto un incarico presso l'ISS con inquadramento in uno dei profili di ruolo (PDR) elencati all'articolo 2, comma 1, lettera a), così come eventualmente modificati ovvero aggiornati annualmente.

#### **Art. 5**

*(Procedure per la presentazione delle domande)*

1. Il personale dell'ISS presenta domanda, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) e degli articoli 3 e 4, all'Ufficio Personale e Libera Professione dell'ISS, con Raccomandata Elettronica (RE) all'indirizzo [re.ufficiopersonaleliberaprofessione@iss.sm](mailto:re.ufficiopersonaleliberaprofessione@iss.sm). Alla domanda è allegata l'attestazione di pagamento dei diritti di pratica previsti dalla pertinente Ordinanza del Congresso di Stato.

2. In esito al deposito della domanda, con relativa documentazione a corredo, l'Ufficio Personale e Libera Professione dell'ISS, verificata la regolarità e completezza della stessa:

- a) nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) ed all'articolo 4, provvede a trasmetterla al Comitato Esecutivo dell'ISS per il rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione o all'attivazione di rapporto di lavoro ai sensi della Legge n.157/2022 e successive modifiche; il Comitato Esecutivo dell'ISS delibera previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 6;
- b) nel caso di cui all'articolo 3, provvede ad acquisire il parere dell'Ufficio Prestazioni Economiche dell'ISS ai sensi dell'articolo 7, nonché il parere vincolante del competente Dirigente o Direttore il quale è tenuto a specificare gli eventuali interventi riorganizzativi che intende porre in essere, nonché a rilevare l'eventuale necessità di sostituzione, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b).

3. Le domande di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) sono presentate direttamente al Congresso di Stato, per il tramite dell'UO Ufficio Segreteria Istituzionale – Sezione Congresso di Stato, con Raccomandata Elettronica all'indirizzo [info.segresecutiva@pa.sm](mailto:info.segresecutiva@pa.sm).

Alla domanda è allegata l'attestazione di pagamento dei diritti di pratica previsti dalla pertinente Ordinanza del Congresso di Stato.

4. Le domande di cui all'articolo 3, relative al personale del Settore Pubblico Allargato, escluso il personale ISS, sono presentate all'UO Ufficio Gestione Personale (di seguito brevemente UGP), con Raccomandata Elettronica all'indirizzo [re.ufficiogestionepersonale@pa.sm](mailto:re.ufficiogestionepersonale@pa.sm).

Alla domanda è allegata l'attestazione di pagamento dei diritti di pratica previsti dalla pertinente Ordinanza del Congresso di Stato.

5. L'UGP, con riferimento alle domande presentate ai sensi del comma 4, provvede ad acquisire il parere dell'Ufficio Prestazioni Economiche dell'ISS ai sensi dell'articolo 7, nonché il parere vincolante del competente Dirigente o Direttore il quale è tenuto a specificare gli eventuali interventi riorganizzativi che intende porre in essere, nonché a rilevare l'eventuale necessità di sostituzione, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b).

**Art. 6**

*(Condizioni per il rilascio di autorizzazione nei casi di cui all'articolo 2, comma 1 ed all'articolo 4)*

1. Ai fini della valutazione delle richieste pervenute e del rilascio dell'autorizzazione, il Comitato Esecutivo dell'ISS verifica la sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) comprovata necessità di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, qualora non sia possibile reperire personale dalle graduatorie pubbliche ovvero in attesa dell'espletamento e conclusione delle procedure concorsuali attivate per il reclutamento di nuove risorse;
- b) idoneità al proseguimento della mansione specifica o all'attivazione del rapporto di lavoro ai sensi delle norme vigenti.

Si precisa che, qualora trattasi di prosecuzione dell'attività lavorativa di personale dipendente con inquadramento nei profili di ruolo di FARM, VET, BIOL e CHIM, l'eventuale autorizzazione del Comitato Esecutivo dell'ISS, ferma restando la verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b), può essere rilasciata solo previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.

2. L'autorizzazione, rilasciata dal Comitato Esecutivo dell'ISS, è trasmessa all'Ufficio Prestazioni Economiche ed all'Ufficio Personale e Libera Professione dell'ISS per gli adempimenti di competenza.

3. Il Comitato Esecutivo dell'ISS, in fase di autorizzazione, delega il Direttore Generale dell'ISS alla sottoscrizione degli atti necessari alla prosecuzione o all'attivazione del rapporto.

**Art. 7**

*(Verifica del possesso dei requisiti nei casi di cui agli articoli 3 e 4)*

1. La verifica sulla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla Legge n.157/2022 l'accesso parziale ed anticipato al trattamento pensionistico ordinario di vecchiaia - part-time pensionistico è effettuata dall'Ufficio Prestazioni Economiche dell'ISS, su richiesta del competente Ufficio del Personale, con riferimento alle domande di cui sia stata previamente verificata la regolarità e la completezza.

2. A seguito della verifica, l'Ufficio Prestazioni Economiche dell'ISS comunica, quindi, direttamente all'Ufficio del Personale richiedente, gli esiti della verifica eseguita.

3. Nel caso di attivazione di part-time pensionistico, l'accertamento dell'effettiva diminuzione dell'orario di lavoro, di cui all'articolo 12, comma 2 Legge n.157/2022, così come modificato dall'articolo 2 del Decreto Delegato n.30/2023, è di competenza:

- a) per i dipendenti dell'ISS: dell'Ufficio Personale e Libera Professione dell'ISS;
- b) per gli altri dipendenti del Settore Pubblico Allargato: dell'UGP.

4. La titolarità, già in corso, di trattamento pensionistico, ai fini della presentazione della domanda di cui all'articolo 4, può essere attestata tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera o) della Legge 5 ottobre 2011 n.159.

**Art. 8**

*(Forma e durata del rapporto di lavoro)*

1. Il rapporto di lavoro, qualora trattasi di prosecuzione ai sensi dell'articolo 11, comma 8 della Legge n.157/2022, continua ad essere regolamentato dalle disposizioni contrattuali vigenti tra le parti.

2. Il rapporto di lavoro, in caso di accesso parziale e anticipato al trattamento pensionistico ordinario di vecchiaia - part-time pensionistico, è regolamentato dalle disposizioni di cui all'articolo 12 della Legge n.157/2022 e successive modifiche.

3. Il rapporto di lavoro, attivato ai sensi dell'articolo 35, comma 3 della Legge n.157/2022, è assoggettato all'applicazione dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 31 comma 1 della medesima legge e regolamentato ai sensi dell'articolo 25 e dell'articolo 38, comma 4 bis della Legge 9 dicembre 2022 n.164 e successive modifiche.

4. L'attivazione del rapporto di lavoro di cui al comma 3 ha durata di sei mesi, eventualmente prorogabili di altri sei mesi qualora ciò si renda necessario per garantire la formazione del personale di nuova assunzione.

#### **Art. 9**

*(Trattamento retributivo)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 della Legge n.164/2022, il trattamento economico dei soggetti autorizzati alla prosecuzione o all'attivazione di rapporto di lavoro non può essere inferiore alla retribuzione prevista per il profilo di ruolo ricoperto.

#### **Art. 10**

*(Disposizioni finali)*

1. Le norme di legge in materia di lavori usuranti, tempo per tempo vigenti, prevalgono, in caso di contrasto, sulle disposizioni di cui al presente regolamento.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 settembre 2023/1723 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Alessandro Scarano – Adele Tonnini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Gian Nicola Berti*

